

ATTO COSTITUTIVO

TRA I SOTTOSCRITTI

ELIZABETH JENNINGS
VIA CAPPUCCINI, 8/E
75100 MATERA
C.F: JNNLBT51P49Z404N

MARIA PAOLA ROMEO
RESIDENZA FIORI - MILANO 2
20090 SEGRATE (MI)
C.F.: RMOMPL66P62F205L

MARIATERESA CASCINO
VIA SAN FRANCESCO N.1
75100 MATERA
C.F:CSCMTR72D63FO52W

GIOVANNI MOLITERNI
VIA REC.I DOMENICO RIDOLA, 2
75100 MATERA
C.F: MLTGNN59R08FO52R

SI CONVIENE DI COSTITUIRE L'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA " MATERA LETTERATURA" CHE SARA' REGOLATA DALLO STATUTO CHE QUI SI ALLEGA SOTTO LA LETTERA A

I SOTTOSCRITTI STABILISCONO E VERSANO LA QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 100.00 PER CIASCUN ASSOCIATO

NOMINANO A COMPORRE IL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO LE PERSONE DI

ELIZABETH JENNINGS PRESIDENTE
MARIAPAOLA ROMEO VICE PRESIDENTE
GIOVANNI MOLITERNI SEGRETARIO-TESORIERE
MARIATERESA CASCINO DIRETTORE GENERALE

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN MATERA - 14 LUGLIO 2014

A

STATUTO
Dell'Associazione culturale denominata
"Matera Letteratura"

Art. 1) Denominazione

E' costituita tra i sottoscritti Elizabeth Jennings, Maria Paola Romeo, Mariateresa Cascino, Giovanni Moliterni una Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Matera Letteratura".

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Matera, Via Cappuccini 8E, 75100 Matera

Art. 3) Oggetto Sociale

L'associazione intende promuovere:

- a) Attività di promozione culturale in genere
- b) Attività di innovazione e inclusione sociale legate alla diffusione della cultura
- c) l'organizzazione di Festival letterari annuali, tra cui il Women's Fiction Festival, dedicato alla letteratura al femminile
- d) l'organizzazione di congressi nazionali ed internazionali dedicati all'editoria con incontri tra autori ed editori
- e) l'organizzazione di laboratori creativi e workshop sulle attività di scrittura e traduzione
- f) l'organizzazione di concorsi letterari e premiazioni
- g) incontri diretti a favorire la circolazione di libri e la diffusione della letteratura con autori e autrici nazionali e internazionali anche tramite strumenti digitali, multimediali e interattivi
- h) attività di produzione e pubblicazione di opere su diversi supporti, nonché la relativa vendita agli associati o a terzi

L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari – non in veste di intermediario – commerciali e finanziarie – escluso il leasing attivo – e di credito utili ed opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo dell'associazione. Oltre alle attività sopra elencate, l'Associazione può svolgere soltanto altre attività ad esse connesse o comunque atte a promuoverle e svilupparle.

L'Associazione può svolgere la propria attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, oppure associarsi con altre istituzioni o enti, purché nell'ambito dei propri scopi statutari.

Art. 5) Soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, enti pubblici e privati interessati agli scopi che essa si prefigge.

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme dello statuto e delle delibere degli organi dell'associazione.

Nel rispetto del principio dell'uniformità del rapporto associativo, l'associazione ha tre categorie di associati:

- 1) Fondatori
- 2) Onorari
- 3) Ordinari

Sono denominati Fondatori coloro che hanno contribuito alla fondazione e costituzione dell'Associazione. I firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione sono Associati e Fondatori.

Sono denominati Onorari coloro che contribuiscono validamente alle affermazioni oppure abbiano effettuato versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo; a loro possono essere assegnate soltanto cariche onorarie.

Sono denominati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e versano la quota associativa annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

Art 6) Diritti, doveri e quote associative

I soci hanno piena uniformità di doveri e di diritti e partecipazioni con pieno e paritario diritto di voto in tutte le assemblee ed in particolare per l'approvazione e la verifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa nella misura ed alle scadenze stabilite dal " Consiglio Direttivo; al momento dell'accettazione della domanda di ammissione il nuovo associato dovrà versare l'eventuale tassa di iscrizione.

Tutti i soci sono eleggibili a far parte degli organi amministrativi dell'Associazione, senza limitazioni.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di prendervi la parola, di partecipare alle votazioni, di candidarsi alle cariche sociali.

I soci fondatori nell'ambito dei principi di chiarezza e trasparenza possono fornire all'Associazione prestazioni professionali. A tal fine il Consiglio Direttivo individua fra gli stessi soci fondatori le apposite competenze professionali, rimborsando i costi sostenuti.

La carica di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.

I soci possono recedere dall'Associazione comunicando il recesso per iscritto entro la fine dell'esercizio sociale, il recesso ha effetto con la fine dell'esercizio.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nei confronti dell'Associazione o per altri gravi motivi ed ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non possono ripetere i contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.

Art. 7) Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il collegio dei Revisori

Art. 8) L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annua ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, previa delibera del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del conto.

L'assemblea inoltre:

- 1) esamina ed approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione
- 2) esamina ed approva il conto consuntivo e preventivo
- 3) stabilisce le quote associative
- 4) revoca la qualifica di socio
- 5) approva i regolamenti disposti dal Consiglio Direttivo
- 6) discute e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno
- 7) L'assemblea dei soci può eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, un "Presidente ad Honorem" per comprovati culturali maturati all'interno dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto del 70% dei rappresentanti.

Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice - Presidente, o in caso di assenza anche di questi, da persona eletta dall'Assemblea.

Il Presidente nomina il segretario e, nel caso di votazioni, tre scrutatori.

Il segretario redige il verbale delle riunioni, che viene firmato anche dal Presidente.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e può nominare un vice- Presidente e un Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per la relazione sull'esercizio dell'Associazione e per l'approvazione del conto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta all'anno per la relazione sull'esercizio precedente e l'approvazione del conto. Esso deve essere inoltre convocato su richiesta scritta di almeno tre consiglieri, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene per lettera, fax., e-mail, Skype o per telefono, inviati almeno dieci giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice - Presidente, se eletto, o, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Nel caso di decesso, dimissioni, assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla prima Assemblea successiva.

Art. 10) Il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e può eleggere anche un Vice - Presidente e un Segretario - Tesoriere.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, l'aggiornamento e la tenuta dei libri sociali, gestisce la contabilità dell'Associazione, presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Egli può delegare al Segretario - Tesoriere, se nominato, la tenuta dei libri sociali e le funzioni contabili.

Il Vice - Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento.

Art. 11) Poteri e compiti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce più volte l'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, su richiesta scritta.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i consiglieri eletti:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Vice Presidente
- 3) Il segretario-tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- 1) Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- 2) Dare esecuzione alle delibere assembleari
- 3) Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione
- 4) Elaborare l'eventuale conto preventivo che deve contenere le previsioni delle entrate per le attività istituzionali relative all'esercizio annuale successivo
- 5) Elaborare il conto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo precedente
- 6) Stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione
- 7) Proporre le quote associative all'Assemblea dei soci
- 8) Stabilire le norme per la regolamentazione dell'attività dell'Associazione
- 9) Attribuire eventuali compiti e mansioni ai soci nell'ambito delle attività istituzionali

Art. 12) Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea, che designa anche il Presidente.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Art. 13) Risorse

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Art. 14) Esercizio sociale e conto

L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisporre la relazione sull'esercizio ed il conto, che vanno sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La relazione ed il conto sono a disposizione dei soci nella sede per la consultazione nei dieci giorni precedenti l'Assemblea.

L'Associazione non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili e avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la sua vita, a meno che esse siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 15) Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per inattività protrattasi per almeno due anni consecutivi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina il o i liquidatori e indica i criteri per la destinazione del patrimonio residuo.

Il o i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, L. 23.12.1996 n. 662, scelgono l'organizzazione Onlus cui devolvono il patrimonio residuo.

Art 16) Norme applicabili

Art. 24) Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonché quelle del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.